

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
DPC026– Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. AURA S.p.A.
Località Boschetto di Pile, AQ
auramaterials@legalmail.it

Oggetto: Procedimento su istanza di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/178 del 31/07/2017 Società AURA S.p.A. a Socio Unico S.S. 17 – Località Boschetto di Pile, (AQ). Riscontro nota prot. n. 44970 del 15/09/2021

A riscontro della nota richiamata in oggetto, nella relazione allegata, si rimettono le valutazioni richieste.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche sono attinenti agli aspetti ambientali di competenza e sono rese ai sensi dell’art. 17 della L. 241/90 e s.m.i. e del c. 6 dell’art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Come stabilito al c. 10 dell’art. 29 ter del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all’Autorità Competente.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto di L’Aquila
Dott.ssa Virginia Lena
(Firmato digitalmente)

PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

AURA S.p.A. a Socio Unico S.S. 17 – Località Boschetto di Pile, AQ

Valutazioni tecniche

Società: AURA S.p.A. a Socio Unico
Sede: S.S. 17 – Località Boschetto di Pile, AQ

Attività industriale: Attività di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e trattamento (R3, R4, R5) di rifiuti RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e altri rifiuti (cavi elettrici), e riciclaggio dei prodotti secondari (materie prime seconde).

CODICE all. VIII alla parte II D. Lgs. 152/06:

- Attività 5.1 b): trattamento fisico
- Attività 5.3 b) 4: trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
- Attività IPPC 5.5 – Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

BATC: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

Premessa

Le attività svolte dalla AURA SpA sono quelle di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti alla categoria dei RAEE e di rifiuti a questi assimilabili per caratteristiche costruttive e merceologiche.

Le operazioni di cui all'allegato D, parte IV del DLgs 152/2006 svolte dal Gestore sono R3, R4, R12 e R13.

L'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale propone, a pari potenzialità di trattamento, la revisione dei quantitativi istantanei in giacenza, l'introduzione di nuove categorie di RAEE e di rifiuti trattabili, l'ampliamento degli spazi operativi e l'allineamento del provvedimento autorizzativo alle modifiche normative intervenute.

Il progetto di modifica è già stato preso in esame, con procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, dalla Regione Abruzzo che ha espresso giudizio favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA ed emette Giudizio n. 3393 del 22.04.2021 tenendo conto che:

- *in sede di riesame dell'AIA dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni proposto, l'adeguatezza dei nuovi codici EER, le modalità di gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio con particolare riferimento al rischio di esondazione tenendo anche conto che in relazione all'interferenza dell'intervento con un'area a pericolosità media P2 del PSDA, la Società in fase di autorizzazione finale dovrà dichiarare la conformità degli interventi proposti alle NTA del PSDA e, ove previsto dalle stesse, acquisire il parere favorevole di compatibilità idraulica.*



Iter Amministrativo

- DPC 021/69 del 23.04.2014, Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- DPC 026/178 del 31.07.2017, AIA per l'esercizio di un impianto di recupero di RAEE e altri rifiuti non pericolosi rientrante nelle categorie di cui ai punti 5.1 b e 5.3 b dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n.152/2006 – Variante sostanziale alla D. D. n. DA 21/69 del 23.04.2014;
- DPC 026/247 del 27.10.2017, rettifica e sostituzione integrale dell'AIA n. DPC 026/178 del 31.07.2017;
- DPC 026/131 del 14.05.2019, integrazione ed aggiornamento dell'AIA n. DPC 026/247 del 27.10.2017, modifica non sostanziale;
- DPC 026/195 del 15.10.2020, accorpamento delle disposizioni in un'unica AIA e Volturazione del provvedimento da Accord Phoenix SpA in AURA SpA;
- DPC 026/209 del 21.10.2020, rettifica delle disposizioni dell'AIA n. DPC 026/195 del 15.10.2020 ed emissione nuovo provvedimento(attualmente in vigore).

La Società ha inviato l'istanza di variante sostanziale all'AIA n. DPC026/209 del 21/10/2020 in data 01/06/2021.

L'A.C. in data 27/08/2021 Prot.n. 0347494/21 ha attivato di lavori conferenza dei servizi relativa all'istanza di variante sostanziale all'AIA n. DPC026/209 del 21/10/2020.

ARTA con nota prot. n. 50367 del 15/10/2021 ha richiesto integrazioni.

La documentazione oggetto di valutazione è quella trasmessa dalla AURA S.p.A. con nota del 01/06/2021 e quella integrativa pubblicata a novembre 2021 sul sito dell'A.C. - Servizio Gestione Rifiuti.

Di seguito si riportano le richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021, le risposte della Società e le relative valutazioni ARTA.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE RICHIESTE

Nello studio preliminare ambientale è presente la descrizione puntuale delle numerose modifiche richieste:

- 8.1 Istanza di Modifica Sostanziale n. 1: Preparazione al riutilizzo (R₄) dei RAEE appartenenti alle Categorie da 1 a 6**
- 8.2 Istanza di Modifica Sostanziale n. 2: Ampliamento della superficie dedicata alle operazioni di scarico e messa in riserva (R₁₃) delle Categorie 4, 5 e 6 conferibili "sfusi"**
- 8.3 Istanza di Modifica Sostanziale n. 3: Introduzione della sezione di "pre-lavorazione" dei rifiuti in ingresso all'impianto (R₁₂, R₄) nella Linea RAEE**
 - 8.3.1 Alimentazione della sezione di "prelavorazione"**
 - 8.3.2 Reinserimento dell'operazione di recupero R₅**
 - 8.3.3 Perfezionamento e/o completamento dei trattamenti già autorizzati**
 - 8.3.3.1 Linea MONITOR – Completamento delle operazioni di recupero dei Monitor CRT**



8.3.3.2 Operazioni di recupero dei pannelli fotovoltaici

8.3.4 Linee e sottolinee impiantistiche ed operative attive e/o da attivare

8.4 Istanza di Modifica Sostanziale n. 4: Inserimento di ulteriori codici dell'EER

8.5 Istanza di Modifica Sostanziale n. 5: Riorganizzazione degli spazi operativi, ricalcolo ed aumento delle giacenze istantanee dei rifiuti in ingresso (R13)

Richiesta di integrazioni

- ⇒ La Società ha descritto nello Studio Preliminare Ambientale e nella relazione tecnica le numerose modifiche in modo molto dettagliato anche nell'ambito della descrizione complessiva dell'attività. Considerata la numerosità delle modifiche, si ritiene opportuno chiedere di riportare in un prospetto riassuntivo tutte le modifiche richieste, in modo da renderle più leggibili e consentire la predisposizione dell'atto autorizzativo.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

La Società ha dichiarato quanto segue.

La descrizione e schematizzazione delle modifiche proposte è stata inserita nella Sezione I dell'istanza di modifica dell'AIA.

Valutazioni ARTA

Considerato che la sezione I indicata è di circa 20 pagine ed è molto descrittiva e rimanda a diversi allegati e ad altri paragrafi, si rinnova la richiesta di un prospetto riassuntivo schematico delle numerose modifiche richieste, anche al fine di consentire la predisposizione dell'atto autorizzativo. Si rimette ogni determinazione all'A.C.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

BAT

La ditta ha effettuato il confronto con le seguenti BATC:

B.5.1 Individuazione dei Documenti BREF		
Riportare i riferimenti dei documenti adottati dalla Commissione europea riferiti alle attività svolte presso l'installazione		
Nel caso siano disponibili, possono essere indicati, quale riferimento tecnico, anche le linee guida italiane pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale		
Codice IPPC	Nome documento	Data di Pubblicazione e Adozione
5.1, 5.3	Reference Document on Best Available Techniques For the Waste Treatments Industries Final Draft	Agosto 2018

Considerato che sono state emanate le BATC specifiche per l'attività, si evidenzia che il procedimento di modifica sostanziale comprende anche il riesame effettuato ai sensi dell'art. 29 octies c. 3 lettera a) del D. Lg. 152/06.

Dal confronto effettuato, si evince che la Società attua parzialmente o non attua alcune BAT. Per tali situazioni, la Società ha individuato opportune azioni di miglioramento, senza tuttavia indicare tempistiche di attuazione. Fermo restando che entro il 16/8/2022 dovranno essere applicate tutte le BAT, si chiede alla Società di indicare tempistiche di attuazione compatibili con tale termine:



BAT 1

Il Gestore adotta un sistema di gestione ambientale che dovrà essere integrato in maniera da essere pienamente coerente con quanto indicato nella BAT 1.

AZIONE MIGLIORATIVA

Il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione in coerenza con quanto indicato nella BAT 1.

⇒ Indicare le tempistiche previste per l'implementazione di tale azione di adeguamento

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

BAT	Azione migliorativa	Tempistiche
1	Il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione in coerenza con quanto indicato nella BAT 1.	3 mesi dall'acquisizione del provvedimento di modifica.

Valutazioni ARTA

Si prende atto della tempistica proposta dalla Società che si ritiene accoglibile, fermo restando che ogni determinazione è rimessa all'A.C.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

BAT 2 " lettera a e b:

<input type="checkbox"/> APPLICATO <input checked="" type="checkbox"/> APPLICATO PARZIALMENTE <input type="checkbox"/> NON APPLICATO
I criteri di preaccettazione sono contemplati in parte nella procedura del processo commerciale di acquisizione della commessa ed in parte in quella di accettazione dei rifiuti.
<input checked="" type="checkbox"/> AZIONE MIGLIORATIVA
Il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione predisponendo una procedura di preaccettazione dei rifiuti coerente con quanto indicato nella BAT 2 p.to a (v. Sezione G).
<input type="checkbox"/> APPLICATO <input checked="" type="checkbox"/> APPLICATO PARZIALMENTE <input type="checkbox"/> NON APPLICATO
Il Gestore adotta la procedura (PRO03) in cui sono sviluppati i criteri di accettazione dei rifiuti.
<input checked="" type="checkbox"/> AZIONE MIGLIORATIVA
Il Gestore revisionerà la procedura di accettazione dei rifiuti tenendo conto dei criteri di preaccettazione di cui alla BAT 2 p.to a (v. Sezione G).

⇒ Indicare le tempistiche previste per l'implementazione di tali azioni di adeguamento

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021



2a	Il Gestore integrerà il proprio sistema di gestione predisponendo una procedura di preaccettazione dei rifiuti coerente con quanto indicato nella BAT 2 p.to a (v. Sezione G).	Immediata all'acquisizione del provvedimento di modifica – 3 mesi per perfezionare il processo
2b	Il Gestore revisionerà la procedura di accettazione dei rifiuti tenendo conto dei criteri di preaccettazione di cui alla BAT 2 p.to a (v. Sezione G).	Immediata all'acquisizione del provvedimento di modifica – 3 mesi per perfezionare il processo

Valutazioni ARTA

Si prende atto della tempistica proposta dalla Società che si ritiene accoglibile, fermo restando che ogni determinazione è rimessa all'A.C.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

BAT 8:

<input type="checkbox"/> APPLICATO
<input checked="" type="checkbox"/> APPLICATO PARZIALMENTE
<input type="checkbox"/> NON APPLICATO
Il Gestore opera il monitoraggio ed il controllo delle emissioni in atmosfera in coerenza con provvedimento autorizzativo vigente.
<input checked="" type="checkbox"/> AZIONE MIGLIORATIVA
Il Gestore integrerà il protocollo di monitoraggio in vigore alla luce di quanto indicato dalla BAT 8. Si rimanda alla Sezione F.
<input type="checkbox"/> APPLICATO

⇒ Si evidenzia che, in linea con la BAT 8, la Società ha proposto nel PMC il monitoraggio trimestrale del mercurio, semestrale delle polveri e annuale dei metalli delle BAT. Si fa presente che nella BAT 8 sono indicati i metalli As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V relativamente alla triturazione di rifiuti metallici. La Società monitora metalli diversi in funzione dei punti di emissione, si ritiene opportuno, se non già effettuato, di effettuare uno screening di tutti i metalli per verificare che non vi siano emissioni non riportate nel QRE, previste dalle BAT.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Nel documento di istanza di modifica dell'AIA, il proponente ha adeguato il quadro emissivo integrandolo e/o modificandolo tenendo conto di quanto contemplato nell'AIA vigente e nella decisione comunitaria. Di fatto, laddove non sono previste modifiche sostanziali, il proponente ha condiviso e confermato le conclusioni del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'AIA vigente. L'attuale richiesta formulata dall'ARTA sembrerebbe invece chiedere una revisione dell'intero procedimento ed a tale scopo si ritiene opportuno formulare una prima proposta così articolata:

- In occasione della prima campagna di monitoraggio delle emissioni dopo l'acquisizione dell'istanza di modifica dell'AIA, il proponente ricercherà tutti i metalli indicati dall'ARTA su tutti i punti emissivi che possono essere collegati al processo di frantumazione. Nello specifico, i punti emissivi di cui trattasi sono quelli denominati E1, E2, E3 ed E7.
- Le metodiche di campionamento, di analisi ed i limiti di riferimento siano comunque definiti in accordo con l'ente di controllo prima di operare il monitoraggio di cui trattasi.
- I risultati ottenuti in occasione del monitoraggio sopra indicato saranno confrontati con i limiti di riferimento allo scopo di valutare l'effettiva necessità di integrarli nel PMC. Nel caso in cui i valori risultino al di sotto del limite di rilevabilità strumentale, il parametro sarà considerato irrilevante e quindi, escluso dal monitoraggio. Nel caso in cui il valore risulti superiore al limite di quantificazione ed inferiore al 50% del valore di riferimento, il parametro sarà ricercato anche nelle successive n. 2 campagne di monitoraggio in modo tale da valutarne la rilevanza dal punto di vista ambientale. Nel caso in cui il valore ottenuto

risulti superiore al 50% del limite di riferimento, il parametro sarà integrato tra i parametri da monitorare.

Valutazioni ARTA

Si ritiene che la Società debba ricercare tutti i metalli nelle emissioni indicate (E1, E2, E3, E7) per almeno tre autocontrolli, con cadenza annuale, utilizzando metodiche ufficiali (come UNI EN 14385) nel rispetto della gerarchia indicata all'art. 271 del D. Lgs. 152/06. I metalli che fossero rinvenuti al di sopra dei limiti di



rilevabilità nel corso di almeno un autocontrollo dovranno essere inseriti definitivamente nel QRE e nel PMC, indicando congrui VLE nel rispetto dei valori limite definiti dalla parte V all. I al D. LGs. 152/06 ridotti almeno del 30 % ai sensi della DGR 517/07, su cui Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni. I nuovi QRE e PMC dovranno essere recepiti nell'AIA.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

⇒ **Nella BAT 8 è indicato che gli impianti che trattano RAEE con VFC e/o VHC devono monitorare con frequenza semestrale le emissioni di CFC. Chiarire se vi sono punti di emissione connessi a tale lavorazione e, in tal caso, integrare il QRE.**

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Come già chiarito nel documento agli atti, il proponente non effettua alcuna lavorazione di RAEE contenenti VFC e/o VHC. La modifica proposta include tali RAEE solo come messa in riserva R13 allo scopo di completare il servizio. Tali RAEE saranno poi avviati a recupero su impianto terzo.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società circa l'assenza di lavorazioni su RAEE con VFC e VHC. Si reputa opportuno che tale condizione sia inserita esplicitamente nell'AIA.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

⇒ **Nella BAT 8 è indicato che gli impianti di frantumazione di rifiuti metallici e di decontaminazione di apparecchiature con PCB devono effettuare il monitoraggio del PCB DL. Chiarire se vi sono punti di emissione connessi a tale lavorazione e, in tal caso, integrare il QRE.**

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Come indicato nel documento agli atti, il proponente non effettua alcuna lavorazione di RAEE contenenti PCB. La modifica proposta include tali RAEE solo come messa in riserva R13 allo scopo di completare il servizio. Tali RAEE saranno poi avviati a recupero su impianto terzo.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società circa l'assenza di lavorazioni su RAEE con PCB. Si reputa opportuno che tale condizione sia inserita esplicitamente nell'AIA.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

⇒ **Nella BAT 8 è indicato che gli impianti di frantumazione di rifiuti metallici devono monitorare con frequenza annuale le emissioni di ritardanti di fiamma bromurati. Chiarire se vi sono punti di emissione connessi a tale lavorazione e, in tal caso, integrare il QRE.**

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Come indicato nel documento agli atti, il proponente include attività specifiche di monitoraggio finalizzate alla valutazione della presenza di BFR che includono, non solo una attività preliminare di selezione e cernita delle componenti in plastica potenzialmente contenenti BFR (vedi cap. 10.3.2 del PMC), ma anche un controllo successivo di conformità del materiale plastico prodotto con operazione R3 (vedi cap. 10.4.2 del PMC). Per quanto riguarda il comparto emissivo, la ricerca di tale parametro può essere effettivamente contemplata in corrispondenza del punto emissivo E7 dato il trattamento di triturazione di flat screen. Data l'assenza di limiti di riferimento e/o BATA AEL, si ritiene opportuno definire metodiche di campionamento, di analisi ed eventuali limiti di attenzione in accordo con l'ente di controllo. Il parametro di cui trattasi sarà integrato nella prima campagna di monitoraggio che seguirà l'acquisizione del provvedimento di modifica dell'AIA e la necessità di inserirlo nel PMC seguirà i criteri sopra già esposti.



Valutazioni ARTA

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'azienda, si ritiene, in linea con le BATc, che la Società debba effettuare il monitoraggio per almeno tre autocontrolli nell'emissione E7 dei ritardanti di fiamma bromurati, con frequenza annuale, concordando con il Distretto Arta di L'Aquila le modalità di monitoraggio. Qualora gli stessi vengano rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevabilità in almeno un autocontrollo, la Società dovrà aggiornare il QRE indicando un congruo VLE, utilizzando i criteri individuati dalla DGR 517/07, su cui Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni, previa eventuale consultazione dell'ISS.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

⇒ **Nella BAT 8 è indicato che gli impianti di frantumazione di rifiuti metallici e gli impianti che trattano RAEE con VFC e/o VHC devono monitorare con frequenza semestrale le emissioni di TVOC. Chiarire se vi sono punti di emissione connessi a tali lavorazioni e, in tal caso, integrare il QRE.**

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Come già chiarito nel documento agli atti, il proponente non effettua alcuna lavorazione di RAEE contenenti VFC e/o VHC. La modifica proposta include tali RAEE solo come messa in riserva R13 allo scopo di completare il servizio. Tali RAEE saranno poi avviati a recupero su impianto terzo.

Valutazioni ARTA

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società circa l'assenza di lavorazioni su RAEE con VFC e VHC e, come già sopra indicato, si reputa opportuno che tale condizione sia inserita esplicitamente nell'AIA.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

⇒ **Qualora i suddetti inquinanti debbano essere inseriti nel QRE, occorre fare riferimento ai BAT AELs indicati nelle BATc**

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Come già indicato in precedenza, il PMC sarà eventualmente integrato con ulteriori parametri solamente a valle delle evidenze acquisite in fase di monitoraggio. Laddove necessario saranno selezionati limiti di riferimento coerenti con quelli indicati nella decisione comunitaria.

Valutazioni ARTA

Si ritiene opportuno che nell'AIA sia indicato che per i punti di emissione E7, in linea con le BATc, possono essere presenti emissioni di ritardanti di fiamma bromurati, e nei punti di emissione E1, E2, E3, E7 possono essere presenti emissioni di altri metalli in aggiunta a quelli già indicati quali As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021



BAT 23

- APPLICATO
 APPLICATO PARZIALMENTE
 NON APPLICATO

Il Gestore monitora il consumo energetico legato alle lavorazioni seppure non abbia elaborato un piano di efficienza energetica specifico.

 AZIONE MIGLIORATIVA

Il Gestore dovrà elaborare un piano di efficienza energetica rispondente alle indicazioni della BAT23 p.to A.

APPLICATO

⇒ Indicare le tempistiche previste per l'implementazione di tali azioni di adeguamento

BA 23 B e 24

- APPLICATO
 APPLICATO PARZIALMENTE
 NON APPLICATO

v. sopra

 AZIONE MIGLIORATIVA

Il Gestore dovrà predisporre un registro di bilancio energetico rispondente alle indicazioni della BAT23 p.to B.

- APPLICATO
 APPLICATO PARZIALMENTE
 NON APPLICATO

Il Gestore non dispone di una procedura di gestione dei residui.

 AZIONE MIGLIORATIVA

Il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione dei residui.

⇒ Indicare le tempistiche previste per l'implementazione di tali azioni di adeguamento

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

23a	Il Gestore dovrà elaborare un piano di efficienza energetica rispondente alle indicazioni della BAT23 p.to A.	6 mesi dall'acquisizione del provvedimento di modifica
23b	Il Gestore dovrà predisporre un registro di bilancio energetico rispondente alle indicazioni della BAT23 p.to B.	6 mesi dall'acquisizione del provvedimento di modifica
24	Il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione dei residui.	Immediata all'acquisizione del provvedimento di modifica – 3 mesi per perfezionare il processo

Valutazioni ARTA

Si prende atto della tempistica proposta dalla Società che si ritiene accoglibile, fermo restando che ogni determinazione è rimessa all'A.C.



Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

BAT 27

- APPLICATO
- APPLICATO PARZIALMENTE
- NON APPLICATO

Il Gestore opera il pretrattamento e/o il disassemblaggio dei rifiuti sottoposti poi a trattamento di frantumazione.
Protocollo di intervento?
Emergenza

STATO DI APPLICAZIONE

- AZIONE MIGLIORATIVA

Il Gestore adeguerà il proprio piano di emergenza ed intervento in coerenza con la BAT.

⇒ Indicare le tempistiche previste per l'implementazione di tali azioni di adeguamento

STATO DI APPLICAZIONE

- AZIONE MIGLIORATIVA

Il Gestore adeguerà il proprio piano di emergenza ed intervento in coerenza con la BAT.

⇒ Indicare le tempistiche previste per l'implementazione di tali azioni di adeguamento

BAT 27 lettera c

- APPLICATO
- APPLICATO PARZIALMENTE
- NON APPLICATO

- AZIONE MIGLIORATIVA

L'istanza contempla l'inserimento di un laceratore che va ad assolvere alle esigenze di cui alla BAT 27.

⇒ Si prende atto che la istanza di modifica costituisce, a giudizio della Società, anche attuazione della BAT 27c.



BAT 32

<input type="checkbox"/> APPLICATO
<input checked="" type="checkbox"/> APPLICATO PARZIALMENTE
<input type="checkbox"/> NON APPLICATO
<p>Il Gestore dispone di un sistema di trattamento chiuso, a pressione negativa e collegato un sistema di ventilazione forzata. Il sistema di abbattimento è dotato di filtro HEPA e carboni attivi.</p>
<input checked="" type="checkbox"/> AZIONE MIGLIORATIVA
<p>Il Gestore integrerà il sistema di gestione ed il PMC con un programma di monitoraggio settimanale dei livelli di mercurio nelle aree di trattamento e di deposito.</p>

⇒ Indicare le tempistiche previste per l'implementazione di tali azioni di adeguamento

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

BAT	Azione migliorativa	Tempistiche
27	Il Gestore adeguerà il proprio piano di emergenza ed intervento in coerenza con la BAT.	Immediata all'acquisizione del provvedimento di modifica – 3 mesi per perfezionare il processo
27c	L'istanza contempla l'inserimento di un laceratore che va ad assolvere alle esigenze di cui alla BAT 27.	Coincidente con istanza di modifica AIA
32	Il Gestore integrerà il sistema di gestione ed il PMC con un programma di monitoraggio settimanale dei livelli di mercurio nelle aree di trattamento e di deposito.	Coincidente con istanza di modifica AIA

Valutazioni ARTA

Si prende atto della tempistica proposta dalla Società che si ritiene accoglibile, fermo restando che ogni determinazione è rimessa all'A.C.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

EMISSIONI IN ATMOSFERA

⇒ Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo sulle BAT ed in particolare alla BAT 8.

⇒ Fra le modifiche richieste, è prevista l'installazione di un **laceratore** consistente in un tritatore speciale a bassi giri che, a parere dell'azienda, non genera emissioni polverulente e che quindi non prevede nuovi punti emissivi.

Pur tenendo conto delle considerazioni dell'azienda, visto che la tritatura dei RAEE può dare origine a emissioni di polveri contenenti sostanze pericolose, si invita la Società a valutare la fattibilità di convogliare le emissioni del nuovo impianto verso un idoneo sistema di abbattimento, portando le emissioni dell'apparecchiatura fuori dall'ambiente di lavoro. Resta inteso che, qualora la Società ritenesse non fattibile il convogliamento dell'emissione, in fase di controllo ARTA si riserva di verificare la necessità di installare tale sistema. Ogni determinazione, con riferimento all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, è rimessa alle autorità competenti.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021



Il Gestore valuterà, una volta installato e messo in marcia il laceratore l'effettiva necessità di installare un sistema di aspirazione. All'uopo, saranno eseguite opportuni monitoraggi in ambiente di lavoro e laddove necessario, si opererà nel seguente modo:

- Il laceratore sarà dotato di cappa di aspirazione affinché eventuali polveri generate possano essere allontanate e convogliate in idoneo sistema di abbattimento.
- Il flusso aspirato verrà convogliato all'impianto di trattamento che opera l'abbattimento delle emissioni generate dal mulino ERP1 o se del caso, ad un impianto a sé stante. In quest'ultimo caso, il proponente dovrà integrare il PMC con un nuovo punto di emissione che verrà denominato secondo i criteri esistenti e dotato di sistema di abbattimento polveri congruente con le indicazioni di cui alla decisione comunitaria.

Tali valutazioni sono attualmente in corso e le risultanze saranno poi oggetto di opportuno documento integrativo e quindi, di modifica al presentato PMC. In ogni caso, si ritiene opportuno chiarire che l'operatività della nuova linea proposta sarà vincolata al preventivo monitoraggio e se del caso, alla messa in opera di opportuno sistema di abbattimento delle emissioni.

Valutazioni ARTA

Si prende atto della risposta dell'azienda specificando che, qualora le emissioni del nuovo impianto verranno convogliate verso il camino E1, occorre dare evidenza dell'adeguatezza del sistema di abbattimento ivi installato ed implementare nel QRE gli eventuali ulteriori inquinanti, tenendo conto della BAT 8. Qualora invece verrà convogliato verso un sistema di abbattimento autonomo, l'azienda dovrà indicare nel QRE, nel PMC e nella planimetria il nuovo punto di emissione, descrivere le caratteristiche del sistema di abbattimento, inserendo il monitoraggio degli inquinanti che possono essere presenti sulla base delle Batc.

Si rimette all'A.C. ogni determinazione in ordine alla necessità di esperire le procedure ambientali in caso di modifica del QRE successiva al riesame dell'AIA.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

⇒ Si chiede di produrre la planimetria dei punti di emissione con relativa legenda. La planimetria prodotta è poco leggibile e non riporta una legenda.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

I punti emissivi di cui all'istanza di modifica sostanziale dell'AIA non hanno subito modifiche di sorta ed in ogni caso, si rimanda l'ente ad esaminare la planimetria di progetto allegata all'istanza di cui trattasi.

Valutazioni ARTA

Si reitera la richiesta di una planimetria contenente anche la legenda dei punti di emissione, da allegare all'atto autorizzativo.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

D. Lgs. 105/15

Nell'ETD l'azienda non ha compilato la sezione relativa all'applicabilità del D. LGS. 105/15.

Considerato che sono detenuti rifiuti pericolosi, si chiede di verificare se essi possono essere classificati come sostanze pericolose soggette al D. LGS. 105/15 e, in tal caso, confrontare i quantitativi massimi detenibili con le soglie previste da tale decreto.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021



Allo scopo di valutare l'effettiva applicabilità della Seveso III, il proponente ha presentato le dovute considerazioni al cap. C.3 "Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Seveso III)" a cui si rimanda integralmente, dell'istanza di modifica dell'AIA e ne ha escluso l'applicabilità al caso in esame.

La scrivente ritiene di non dover integrare quanto già trasmesso nel documento sopra citato.

Valutazione ARTA

Considerato che nella sezione C.3 non è fornita alcuna indicazione sull'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15 dei rifiuti, si reitera la richiesta già formulata che non è stata riscontrata.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

Screening relazione di riferimento

⇒ Considerato che il DM 272/14 è stato abrogato, si chiede di produrre un nuovo screening ai sensi del DM 95/19.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

La Società ha presentato lo screening aggiornato alla normativa 95/19. La Società dichiara che:

Tra le sostanze classificate con frasi di rischio H350, H350(i), H351, H340 e H341, la scrivente ha individuato il cadmio in quanto presente in percentuali dell'ordine del 12% nelle pile e batterie. Fermo restando il fatto che la sostanza di cui trattasi è contenuta all'interno dell'involucro della pila e/o della batteria e queste ultime sono comunque detenute dal Gestore in appositi contenitori e che il Gestore provvederà alla sola messa in riserva di siffatti rifiuti, la scrivente ritiene ragionevole affermare che tale sostanza non è pertinente ai fini della verifica di sussistenza della relazione di riferimento.

Tra le sostanze classificate con le frasi di rischio contemplate nella tabella 1 del DM 95/2019 rientrano la maggior parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi contemplati.

Per cadmio, PCB ed altre sostanze contenute nei toner a cui sono associate alcune delle frasi di rischio contemplate nel caso in esame, è possibile fare le medesime considerazioni riportate in precedenza ossia:

- Le sostanze sono contenute all'interno di involucri (es. batterie, condensatori, etc.) che a loro volta sono collocati in contenitori (es. fusti). Ciò consente di affermare che tali sostanze non abbiano forma disperdibile nell'ambiente e quindi, non possano generare situazioni di contaminazione delle matrici ambientali.
- I contenitori di cui sopra sono collocati in aree pavimentate.
- Il Gestore non opererà alcuna lavorazione di tali rifiuti, bensì ne provvederà alla sola messa in riserva.



Ed infine, il piombo che è individuato nella tabella sopra riportata è quello contenuto nelle batterie al piombo. Tale tipologia di rifiuto è tra quelli per i quali la scrivente ha chiesto l'inserimento con la sola operazione di messa in riserva. Come già indicato nel documento agli atti, le batterie al piombo saranno movimentate in casse in materiale plastico atossico di capacità pari a 1 metro cubo. Il fatto che il piombo sia contenuto nell'involucro della batteria, le modalità di confezionamento e stoccaggio ed infine, le operazioni di sola messa in riserva richieste consentono alla scrivente di affermare, anche in questo caso, che il piombo non può essere ascritto come sostanza pertinente ai fini della verifica di sussistenza della relazione di riferimento.

RIFIUTO	GIAC. IST.	SOSTANZA	QUANT. STIM.	FRASI DI RISCHIO
Monitor	200 ton	Mercurio ~ 8% ()	20,8 ton	H330 Ac.Tox2
Sorgenti luminose	60 ton			H360 Repr.1
		H372 STOT Re1		
Pile e batterie, condensatori	90 ton	Piombo ~ 70% (i)	63 ton	H400 Aq.Ac.1
				H410 Aq.Cr.1
				H373 STOT Re2
				H360 Repr.1
	25 ton	Cadmio ~ 12% (ii)	3,75 ton	H332 Ac.Tox.4
				H302 Ac.Tox.4
				H400 Aq.Ac.1
				H410 Aq.Cr.1
				H330 Ac.Tox.2
				H361 Repr.2
Condensatori presenti nel 7,6% dei monitor in giacenza (v. Nota Errore. Il segnalibro non è definito.)	15,2 ton	PCB ~ 15% (iii)	2,28 ton	H341 Muta.2
				H350 Carc.1B
Toner	50 ton	Sostanze "standard" ~ 10% (iv)	5 ton	H372 Repr.Exp.1
				H400 Aq.Ac.1
				H410 Aq.Cr.1
				H302 Ac.Tox.4
				H315 Skin Irr.2
				H400 Aq.Ac.1
				H410 Aq.Cr.1
				H226 Fl.Liq.2, T≤60°C
				H330 Ac.Tox.2
				H400 Aq.Ac.1
				H410 Aq.Cr.1
				H411 Aq.Cr.2



Valutazioni ARTA

Nello screening per la verifica dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento la Società non ha riportato le caratteristiche idrogeologiche del sito, a differenza di quanto previsto dal DM 95/19. Si evidenzia inoltre che la descrizione della gestione/movimentazione delle sostanze/rifiuti pericolosi è alquanto generica e poco dettagliata.

Si prende atto tuttavia di quanto dichiarato dall'azienda in merito all'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento e, nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscano il D.M n. 95 del 15/04/2019, relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, si ritiene che l'azienda debba mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- ⇒ I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
- ⇒ Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
- ⇒ Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
- ⇒ Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
- ⇒ L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
- ⇒ Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
- ⇒ L'azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
- ⇒ Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

SCARICHI IDRICI

- ⇒ **Descrivere le modalità di gestione delle acque di prima pioggia e produrre una planimetria riportante le caditoie e le reti di convogliamento sia delle acque meteoriche sia di eventuali colaticci.**
- ⇒ **Indicare se i piazzali sono impermeabilizzati e indicare le modalità di impermeabilizzazione.**

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

A tale proposito si ritiene opportuno precisare che l'istanza di modifica sostanziale presentata non opera variazioni sostanziali alla rete idrica operante all'esterno dei locali di impianto. Le uniche modifiche apportate sono quelle incidenti sull'area esterna facente parte della richiesta e volta ad accogliere il rifiuto sfuso. Si allega, all'uopo, la planimetria di progetto (vd. Allegato 1).



Tale area è completamente impermeabilizzata (manto di asfalto), dotata di copertura a mezzo della quale si elimina il dilavamento dei rifiuti e delle aree da parte delle precipitazioni e di rete di raccolta di eventuali colaticci.

Le aree di piazzale sono impermeabilizzate con manto di asfalto e la rete idrica di raccolta è quella gestita da terzi con i quali il Gestore ha sottoscritto il servizio di depurazione della prima pioggia. La rete idrica di cui trattasi è riportata in Allegato 2 al presente documento.

Valutazioni ARTA

Non è chiaro cosa l'azienda intende per "la rete di raccolta è quella gestita da terzi con i quali il Gestore ha sottoscritto il servizio di depurazione della prima pioggia". Inoltre, in allegato 2 è presente "lo schema impermeabilizzazione tipo" e non la rete idrica. Si reiterano pertanto le richieste già formulate, demandando ogni determinazione all'A.C.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

Rifiuti

- ⇒ Anche con riferimento a quanto indicato nel Giudizio del CCRVIA, si chiede di dare evidenza che l'introduzione dei nuovi codici EER sia compatibile con l'attività di trattamento e recupero dei RAEE.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Le valutazioni inerenti all'effettiva compatibilità dei rifiuti proposti con il trattamento di recupero dei RAEE sono già contenute nei documenti presentati sia in occasione della valutazione ambientale preliminare che in occasione dell'istanza di modifica dell'AIA. In ogni caso, si rimanda a quanto inserito nella Sezione I "Valutazione e riduzione integrata dell'inquinamento" in cui sono stati sintetizzati gli aspetti dirimenti dell'istanza di modifica dell'AIA partendo dai dati caratteristici dell'impianto, arrivando ai criteri decisionali con cui il proponente ha individuato le nuove tipologie di rifiuti di cui chiede l'inserimento e quelli alla base della riorganizzazione degli spazi operativi.

Altre considerazioni di carattere generale sono state inserite al cap. 3.4 "Istanza di Modifica Sostanziale n. 4: Inserimento di ulteriori codici dell'EER" dello Studio Preliminare Ambientale in cui è possibile visionare anche la sintesi sotto forma di tabella.

Data la quantità ed il dettaglio tecnico delle informazioni contenute in ambedue i documenti sopra citati, la scrivente ritiene di non avere argomenti da sottoporre all'attenzione degli enti competenti.

Valutazioni ARTA

Considerato che la richiesta "di dare evidenza che l'introduzione dei nuovi codici EER sia compatibile con il trattamento e recupero dei RAEE" è contenuta nel Giudizio del CCRVIA, rilasciato successivamente all'esame dello Studio Preliminare Ambientale, occorre che la Società produca i chiarimenti richiesti.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

- ⇒ **Indicare se le aree adibite a sola messa in riserva siano differenziate dalle aree adibite a messa in riserva prima del trattamento nell'impianto; differenziarle anche in planimetria.**



Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

Come indicato nella planimetria di progetto allegata all'istanza di modifica dell'AIA, i rifiuti in sola messa in riserva sono stati collocati in aree dedicate e diverse da quelle dei rifiuti da avviare a trattamento.

Peraltro, nel documento di modifica dell'AIA presentato, la scrivente ha inserito una tabella riassuntiva in cui è stata data evidenza del calcolo delle giacenze e dell'area di deposito (vedi Tabella I-3 "Calcolo giacenze istantanee" del documento "Istanza di modifica sostanziale - Autorizzazione Integrata ambientale – Relazione tecnica, REV. 03").

La scrivente rimanda alla documentazione tecnica già agli atti.

Valutazioni Arta

Si chiede che nella planimetria sia indicato in modo più esplicito in quali aree si effettua la sola messa in riserva.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

Altri adempimenti normativi

- ⇒ Si chiede all'azienda di effettuare un confronto fra quanto previsto nella circolare 1121 del 21/1/2019 e quanto attuato nell'impianto. Laddove non vi sia una piena corrispondenza, si chiede all'azienda di proporre un cronoprogramma di attuazione.
- ⇒ La Società ha predisposto ed allegato il PEI. Dare evidenza che siano state fornite le informazioni per la redazione del PEE.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021

L'istanza di modifica sostanziale contempla anche quanto indicato nella circolare menzionata e laddove necessario ha introdotto quanto necessario per garantire la piena congruità.

Si rappresenta che in data 24.09.2021, il Gestore ha trasmesso il PEI a tutti gli enti preposti a mezzo PEC ed in Allegato 3 si riportano le attestazioni di tale trasmissione.

Valutazioni ARTA

Si reitera la richiesta di effettuare un confronto puntuale fra quanto richiesto dalla Circolare e quanto attuato. Si ricorda che il 7/10/2021 è stato pubblicato il DPCM 27/8/2021, che pone in capo ai gestori l'obbligo entro il 6/12/21 di trasmettere tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE, secondo quanto previsto dall'allegato al DPCM citato.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 50367 del 15/10/2021

Gestione condizioni diverse dal normale

La ditta ha presentato l'ALLEGATO 9 - PIANO DI EMERGENZA rev. 22/10/2020 redatto ai sensi del D. Lgs 81/08 DM 10 Marzo 1998 D.Lgs 152/06, contenente una procedura che descrive le azioni da intraprendere in caso di emergenza, terremoto, alluvione o emergenze ambientali.

- ⇒ Si ritiene tuttavia che tale documento non sia esaustivo rispetto alla indicazione contenuta nel Giudizio del CCRVIA. Si chiede all'azienda di elaborare un piano contenente le modalità gestionali e le misure da attuare in caso di allarme per rischio esondazione allo scopo di evitare la contaminazione delle matrici ambientali.

Risposta della Società di cui alla documentazione di novembre 2021



In riferimento a quanto indicato dall'ente, la scrivente ritiene opportuno precisare che il documento richiamato in Allegato 9 all'istanza di modifica è la procedura interna di gestione delle emergenze redatta in coerenza con quanto richiesto dalla ISO 14001 ed allega, altresì, al presente documento (vd. Allegato 4) il piano di emergenza revisionato (rev.4 del 22.10.2021) in cui si tiene di conto di quanto riportato nel giudizio del CCRVIA. Tale documento, quindi, definisce le modalità gestionali e le misure da attuare in caso di allarme per rischio esondazione propedeutiche alla salvaguardia delle matrici ambientali.

Il PEI contiene adempimento alle prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale di cui al prot. 8231 del 27/08/2021.

Valutazioni Arta

Si prende atto dell'inserimento della procedura di gestione del rischio esondazione, in adempimento alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino.

Indicazioni sulla marcia controllata nel caso si realizzasse un nuovo punto di emissione

La modifica richiesta potrebbe comportare l'inserimento di nuovi punti emissivi. In tal caso il Gestore deve effettuare la marcia controllata come di seguito descritto:

- 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, l'azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto ARTA, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di 15 gg, l'azienda dovrà effettuare almeno TRE autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio; un il primo giorno, uno l'ultimo e uno un giorno intermedio.
- Tutti i rapporti di prova dovranno sempre recare le condizioni di carico di processo dell'impianto secondo parametri individuati dal gestore. I livelli emissivi devono sempre essere associati alle condizioni di lavoro.
- Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'ARTA ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg, salvo richiesta motivata del proponente e assentita dall'Autorità Competente.

Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto ARTA competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione.

Indicazioni su Campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:



La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

Indicazioni su caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06.

Indicazioni su Consumi specifici e fattori di emissione

Occorre che siano sottoposti a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia;

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:

- ⇒ Autorità Competente per l'AIA.
- ⇒ Regione Abruzzo – Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- ⇒ Comune territorialmente competente;
- ⇒ Artta Distretto provinciale competente;
- ⇒ ASL territorialmente competente;
- ⇒ Provincia territorialmente competente;



REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dall'Azienda.

Il Gestore accompagnerà il report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

Firma

Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.



5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

- ⇒ Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegate si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC per il seguito di competenza.
- ⇒ L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.
- ⇒ L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.



PIANO DEI CONTROLLI ARTA

CONTROLLI che l'ARTA effettuerà in occasione delle visite ispettive da eseguirsi secondo la programmazione regionale

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su piezometro a monte ed uno a valle: campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
Conducibilità, potenziale redox, ossigeno disciolto, T
Inquinanti inorganici tab. 2 all. 5 parte IV D. Lgs. 152/06
Metalli di cui alla tab. 2 all. 5 parte IV D. Lgs. 152/06
Composti organici aromatici tab. 2 all. 5 parte IV D. Lgs. 152/06
Alifatici clorurati cancerogeni e non (tab. 2 all. 5 parte IV D. Lgs. 152/06)
Alifatici Alogenati Cancerogeni (tab. 2 all. 5 parte IV D. Lgs. 152/06)
Fenoli e Clorofenoli (tab. 2 all. 5 parte IV D. Lgs. 152/06)
Idrocarburi totali come n-esano
IPA (tab. 2 all. 5 parte IV D. Lgs. 152/06)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Campionamento ed Analisi di un camino a scelta fra E1, E2, E3, E6, E7
Voce
Campionamento
Portata, Temperatura, Umidità
Metalli
Polveri

Il tecnico istruttore
Ing. Simonetta Campana (firmato digitalmente)

Il Direttore del Distretto di L'Aquila
Dott.ssa Virginia Lena
Firmato digitalmente

